

9

REG.PROV.COLL.

REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale [redacted] del [redacted] proposto da:
[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con
domicilio eletto presso Francesco Borsetto in Marghera - Venezia, via Industrie,
19/C;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura,
domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;
Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Interregionale della
Guardia di Finanza dell'Italia Nord - Orientale;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 029970/11 del 14 luglio [redacted], emesso dalla Guardia di
Finanza- Comando Interregionale dell'Italia nord-orientale, con il quale il
Finanziere [redacted] ha perso il grado per rimozione ed è stato posto a
disposizione del Centro Documentale (già Distretto militare) competente come

semplice soldato con decorrenza dall'emanazione del provvedimento (14 luglio [redacted]), nonché di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [redacted] il dott. Roberto

Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato

Che il ricorso è fondato per quanto segue.

Premesso che la vicenda penale è coperta da giudicato, così che il dato fattuale dell'accertata penale responsabilità dell'attuale ricorrente risulta intangibile.

Priva di pregio è poi la censura relativa al superamento dei termini per la definizione del provvedimento amministrativo, erroneamente calcolati dalla mera comunicazione della decisione di inammissibilità del ricorso da parte della Suprema Corte.

Nondimeno il Collegio ravvisa nel provvedimento, in questa sede contestato, elementi sintomatici dell'eccesso di potere che emergono dalla ricostruzione storica dei fatti in contestazione.

In data 20 settembre [redacted] la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [redacted] disponeva la citazione diretta a giudizio del finanziere [redacted] [redacted] all'udienza del giorno [redacted] per rispondere dei reati di cui all'art. 612, comma 2 c.p. ed art. 2, Legge 865/67.

Contestualmente l'Amministrazione di appartenenza, in data 9 dicembre [redacted] avviava, per i fatti oggetto di scrutinio penale, un'autonoma azione disciplinare nei

confronti dello stesso [redacted] onde assumere eventuali provvedimenti cautelari di sospensione dal servizio a mente dell'art. 14 della L. 833/61.

Con nota del 19 febbraio [redacted], il Comandante in seconda della Guardia di Finanza, valutate, tra l'altro, le proposte al riguardo formulate dal Comando della GDF di [redacted] (3 gennaio [redacted]), del Comando Regionale [redacted] (14 gennaio [redacted]), del Comando interregionale Italia Nord-Orientale (24 gennaio [redacted]), considerata la condotta del militare ed il bilanciamento degli interessi dell'Amministrazione e dell'incolpato, riteneva di non assumere alcun provvedimento di sospensione cautelare dal servizio nei confronti dell'attuale ricorrente.

Tale determinazione costituisce, proprio perché assunta nell'immediatezza del fatto contestato, un pregnante valore sintomatico circa la graduata valenza ad essa attribuita dai massimi vertici del Corpo che hanno escluso, per tale evenienza, sia il grave disvalore che il sicuro nocumento al superiore interesse pubblico espresso dalla stessa Amministrazione, il cui riscontro avrebbe, sicuramente, pregiudicato il rapporto fiduciario tra l'Amministrazione ed il dipendente.

La riferita ed obiettiva evenienza, pertanto, avrebbe dovuto comportare la necessaria disamina, sotto il profilo motivazionale, della originaria valutazione dell'Amministrazione, così da spiegare perché un fatto, ritenuto al tempo non meritevole di reazione espulsiva (anche se provvisoria), assuma poi connotati di estrema gravità tali da non consentire il proseguo del rapporto lavorativo.

Non si evince, dal dato testuale del provvedimento contestato, che l'Amministrazione ha svolto una meditata e ponderata valutazione circa i motivi di tale espressa e riportata contraddizione, che, invece, la diversità di opinioni al riguardo espresse dai vertici del Corpo avrebbero imposto già in sede istruttoria, proprio in funzione della natura e delle finalità dell'azione disciplinare.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla, impregiudicate le ulteriori azioni amministrative, il provvedimento n. prot. N.0299701 [REDACTED] emesso dalla Guardia di Finanza – Comando interregionale dell'Italia nord-orientale, notificato al ricorrente in data 25 luglio [REDACTED]

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF

Silvia Coppari, Referendario

Roberto Vitanza, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE